

## **Ordinanza municipale**

### Concernente il promovimento dei trasporti pubblici

Risoluzione n. 2030 del 6 luglio 2020

#### **Il Municipio di Stabio**

richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale;

emana la seguente ordinanza.

#### **Art. 1 Principio**

Il Municipio, nell'intento di favorire l'utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblico, acquista e mette a disposizione della popolazione una o più carte giornaliera per comuni (CGC) delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS).

#### **Art. 2 Aventi diritto**

Hanno diritto all'utilizzazione tutte le persone residenti nei Comuni di Stabio e Novazzano. La carta giornaliera può essere richiesta senza limitazioni, ma al massimo per tre giorni consecutivi, sempre che sia ancora disponibile per la data desiderata. A seconda della disponibilità la carta giornaliera può essere venduta anche a utenti domiciliati in altri Comuni svizzeri rispetto a quelli sopra indicati.

#### **Art. 3 Riservazione**

La carta giornaliera può essere prenotata tramite il sito internet, al telefono o presso lo sportello dell'Ufficio ambiente.

#### **Art. 4 Consegna e tassa**

<sup>1</sup>Il costo della carta giornaliera per le persone domiciliate nei Comuni di Stabio e Novazzano ammonta a Chf. 43.00 per singolo biglietto. Il costo della carta giornaliera per le persone domiciliate in altri Comuni svizzeri ammonta a Chf. 48.00 per singolo biglietto.

<sup>2</sup>La carta giornaliera va ritirata dal richiedente di regola al massimo tre giorni dopo la prenotazione.

<sup>3</sup>La prenotazione del biglietto è valida fino a tre giorni prima della data richiesta dopo di che non è più garantita la riservazione e la disponibilità del biglietto.

<sup>4</sup>La tassa è dovuta anche in caso di rinuncia; l'importo versato potrà tuttavia essere restituito solo nel caso in cui la carta giornaliera venisse acquistata da un altro utente. In questi casi sarà trattenuto l'importo di Chf. 5.00 per costi amministrativi.

#### **Art. 5 Pubblicazione e rimedi di diritto**

Contro le disposizioni contenute nella presente ordinanza, pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC e 44 RALOC dal 8 luglio 2020 per il periodo di 30 giorni, può essere presentato ricorso al Consiglio di Stato – Bellinzona entro il termine di pubblicazione.

#### **Art. 6 Entrata in vigore e abrogazioni**

La presente ordinanza entra subito in vigore. L'Ordinanza municipale concernente il promovimento dei trasporti pubblici del 23 maggio 2016 viene abrogata.

### **PER IL MUNICIPIO**

**Il Sindaco**

Simone Castelletti

**Il Segretario**

Claudio Currenti